# La ricaduta delle nuove regole previste per i SUAP sui procedimenti di prevenzione incendi

Seminari tecnici per professionisti dell'area tecnica

Parma, 23 Dicembre 2010





### Lo snellimento dell'attività amministrativa

modifiche all'art. 19 della Legge 241/90, introdotte con la Legge 122/2010

segnalazione certificata di inizio attività "SCIA"

il ricorso alla SCIA decorre dall'entrata in vigore della Legge 122/10 [31.07.2010], mentre per le prime innovazioni introdotte dal nuovo regolamento del SUAP bisognerà attendere il 29/03/2011 (procedimento telematico) ed il 30/09/2011 (procedimento ordinario), termine a decorrere dal quale sarà altresì abrogato il D.P.R. 447/199





## - le nuove regole

- ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o di atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato (SCIA).
- 2. La SCIA deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000), nonché dalle attestazioni di tecnici abilitati o dalle dichiarazioni di conformità rese dalle Agenzie per le imprese, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per l'avvio dell'attività. Tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Tale documentazione sostituisce anche eventuali pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive eventualmente richieste dalla legge.





### - le nuove regole

- 3. L'attività può essere iniziata **immediatamente** dalla data di presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.
- 4. In caso di **accertata** carenza dei requisiti necessari ed entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della SCIA, l'amministrazione competente adotta motivati provvedimenti con cui dispone il divieto di proseguire l'attività e la rimozione degli eventuali effetti dannosi.
- 5. Al di là di tali casi e decorso il termine dei 60 giorni dalla SCIA, all'amministrazione è consentito intervenire solo in **presenza di pericolo di un danno grave e irreparabile** per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, **per la sicurezza pubblica** o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.
- 6. La disciplina della SCIA non è applicabile agli atti rilasciati dalle Amministrazioni preposte alla pubblica sicurezza nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria. Pertanto risultano escluse dal campo di applicazione della SCIA tutte le attività di prevenzione incendi che hanno collegamenti con il TULPS (Commissione Provinciale/Comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, Commissione Tecnica per le Sostanze Esplosive) nonché con il D.Leg.vo 334/99 e s.m.i.





La SCIA sostituisce "Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato......il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale.....".

Pertanto la SCIA sembrerebbe utilizzabile esclusivamente laddove la Pubblica Amministrazione non debba esprimere alcun apprezzamento tecnico-discrezionale per il rilascio dell'atto di assenso comunque denominato, dovendo esclusivamente effettuare un mero accertamento della sussistenza dei requisiti predeterminati dalla legge.





E' in corso un approfondimento con i responsabili del Ministero della Funzione Pubblica per individuare la portata della discrezionalità tecnica-gestionale e, quindi, le attività soggette che verrebbero automaticamente escluse dal campo di applicazione della SCIA.





## Campo di applicazione nella Prevenzione Incendi

Allo stato la SCIA non è applicabile nei seguenti casi:

- 1.Procedure che fanno riferimento ai contenuti del decreto ministeriale 9 maggio 2007 e delle successive direttive attuative (ingegneria della sicurezza antincendio).
- 2.Procedura di deroga (art. 6 del DPR 12 gennaio 1998, n. 37)





## Prevenzione Incendi Sue e SUAP

#### L'avvio dell'attività

Allo stato, le due fasi necessarie per poter avviare un'impresa sono :

- l'iscrizione nel registro imprese;
- 2. l'autorizzazione all'inizio dell'attività.

La fase di cui al punto 1) si assolve attraverso l'effettuazione di una trasmissione telematica unificata al solo Registro delle imprese competente in base alla sede legale (ComUnica) per comunicare tutte quelle istanze che finora dovevano essere presentate a diverse Pubbliche Amministrazioni (ai fini fiscali, previdenziali, assistenziali e pubblicitari).

La fase di cui al punto 2) si espleta attraverso i c.d. Sportelli Unici per le Attività Produttive. (SUAP)





## Prevenzione Incendi Sue e SUAP

Le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenute a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le denunce, le domande, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente.

In un futuro molto prossimo la completa informatizzazione consentirà di unificare le due fasi - l'iscrizione nel registro imprese e l'autorizzazione all'inizio dell'attività - oggi separate necessarie per l'avvio di un'impresa.





## Prevenzione Incendi Sue e SUAP

- Nel procedimento SUAP è previsto che quest'ultimo si faccia carico della riscossione di tutte le tariffe dovute per il rilascio dei pareri endoprocedimentali, nel procedimento SUE no;
- Nel procedimento SUAP gli atti endoprocedimentali, anche autorizzativi, degradano a pareri, nel procedimento SUE no;
- Nel procedimento SUE l'interessato può richiedere direttamente alle altre PPAA pareri e autorizzazioni che poi allegherà alla richiesta di permesso di costruire o alla DIA (Denuncia di inizio attività), nel procedimento SUAP no (i pareri possono essere richiesti solo da SUAP);





## Prevenzione Incendi SUE e SUAP

Tipologia di intervento	Atto autorizzativo	Prevenzione incendi
Attività edilizia libera di cui all'articolo 6 del DPR 380/2001	libera, non occorre comunicare l'inizio lavori al Comune.  Non occorre alcun titolo abilitativo. Costituendo espressione libera del diritto di proprietà.	CPI a vista e parere di conformità in 30 gg. [art.5 comma 2 Legge n. 73/2010 conversione del D.L. 40/2010]
Manutenzione straordinaria senza interventi sulle strutture .	Prima dell'inizio degli interventi di cui all'6 del DPR 380/2001 lettere b), f), h), i) e l), l'interessato, anche per via telematica, comunica all'amministrazione comunale, allegando le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e, limitatamente agli interventi di cui alla citata lettera b), i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori.	CPI a vista e parere di conformità in 30 gg. [art.5 comma 2 Legge n. 73/2010 conversione del D.L. 40/2010]





## Prevenzione Incendi SUE e SUAP

Manutenzione straordinaria su beni con vincolo storico-artistico o paesaggistico:	ai sensi della legge 73/2010: Comunicazione con nulla- osta della soprintendenza o di altro Ente competente.	CPI a vista e parere di conformità in 30 gg. [art.5 comma 2 Legge n. 73/2010 conversione del D.L. 40/2010]
Manutenzione straordinaria con interventi sulle strutture:.	SCIA ?	attestazioni o asseverazioni corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza. [60 gg]
	Permesso di costruire	
Manutenzione straordinaria con interventi sulle strutture e su beni vincolati:.	[non si può utilizzare né la DIA (per gli interventi sulle strutture) né la SCIA (per la presenza del vincolo)]	Procedure ordinarie di PI






## Prevenzione Incendi e SUAP

Ristrutturazioni che non	SCIA	attestazioni o asseverazioni corredate dagli elaborati
modificano l'edificio ai sensi art. 10 TUE.:	[sempre che l'edificio non sia soggetto a vincoli]	tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza [60 gg]
Ristrutturazioni con modifiche ai sensi art.10 TUE:	Permesso di costruire;  [la SCIA non sembra applicabile perché le modifiche possono richiedere un giudizio discrezionale, che supera il mero accertamento di requisiti]	Procedure ordinarie di PI
Nuove costruzioni:	Permesso di costruire.	Procedure ordinarie di PI





## Modalità di acquisizione della SCIA Fase parere di conformità




Qualora emergesse la necessità di effettuare prescrizioni per la rimozione delle difformità dalla regola tecnica di prevenzione incendi, queste verranno comunicate entro il termine massimo di 60 giorni.

Nel caso che emergessero situazioni di difformità non sanabili con prescrizioni ne dovrà esserne data immediata comunicazione all'autorità titolare del procedimento per l'adozione dei provvedimenti di competenza.





## Modalità di acquisizione della SCIA Fase di rilascio del CPI



Le verifiche devono essere effettuate entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione, entro tale termine possono essere adottati motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa qualora ciò se ne rendesse necessario.

L'interessato può evitare tali provvedimenti conformando alla normativa vigente l'attività entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 giorni.





### Invarianza economica

Devono essere, comunque, introitati i versamenti relativi allo specifico servizio a pagamento (parere di conformità o rilascio CPI) secondo le consuete modalità. (combinato disposto del comma 1 dell'art. 23 e dell'art. 14 comma 2 al punto i. del D.Leg.vo 139/06)





## La DIA del comma 3 dell'art. 5 del DPR 37/98

- a. Le espressioni "segnalazione certificata di inizio attività" e "Scia" sostituiscono, rispettivamente, quelle di "dichiarazione di inizio attività" e "Dia", ovunque ricorrano, anche come parte di un'espressione più ampia e la disciplina contenuta nel nuovo art. 19 della L. 241/90 surroga direttamente quella della dichiarazione di inizio attività presente in qualsiasi normativa statale e regionale.
- b. Pertanto una volta acquisita la SCIA il Comando effettuerà la verifica entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione, entro tale termine possono essere adottati motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa qualora ciò se ne rendesse necessario. L'interessato può evitare tali provvedimenti conformando alla normativa vigente l'attività entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 giorni





### Ma che confusione?

### Da autorizzatorio ad autodichiarazione?

## E L'agenzia delle imprese?


- a. In questo momento in cui non sono stati diradati molti dubbi interpretativi che attengono l'impatto della SCIA nei confronti dei procedimenti di prevenzione incendi continuiamo a seguire le prime indicazioni già diramate in agosto.
- b. Qualora si presentasse l'evenienza di presentazioni ai Comandi di SCIA l'Ufficio si propone come guida per approfondire le stesse.





## Nuove regole di Prevenzione Incendi

Progetto di rivisitazione delle procedure, peraltro già avviato in applicazione del decreto "taglia oneri"



Revisione del DPR 37/98 Revisione del DM 16/02/82





## Nuove regole di Prevenzione Incendi

### **CRITERI**

- 1. Proporzionalità dell'azione amministrativa con l'individuazione di procedimenti "proporzionali" alla complessità dell'impresa
- 2. Maggiore ricorso alla AUTOCERTIFICAZIONE Presa d'atto dei dettami del comma 4-quater dell'art. 49 della L. 122/10
- 3. Liberare risorse che potranno più utilmente essere reimpiegate per le attività di controllo





## Nuove regole di Prevenzione Incendi

Le attività vengono inserite in diversi gruppi via via crescenti per complessità del procedimento in funzione dei seguenti parametri:

- 1. Esistenza di norme verticali di prevenzione incendi.
- 2. Livello di Rischio d'incendio (basso, medio, alto).





## Nuova determinazione delle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco

### Categoria A

#### **Tipologia**

Ricadono in questa categoria le attività normate caratterizzate da rischio d'incendio basso e limitata presenza di persone (piccoli depositi di GPL, Centrali termiche, autorimesse fino a 50 veicoli, alberghi sino a 50 posti letto, scuole fino a 200 persone, ......).

#### **Procedura**

Deposito progetto corredato di tutte le dichiarazioni, attestazioni asseverazioni nonché elaborati tecnici.

#### Tempi evasione pratica

Limitato alla fase istruttoria della documentazione con rilascio di ricevuta; sono previsti controlli attraverso sopralluoghi a campione.

È fatta salva la facoltà dell'utente richiedere, a titolo oneroso, l'istruttoria della pratica con l'esame del progetto ed il sopraluogo tecnico





## Nuova determinazione delle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco

### Categoria B

#### **Tipologia**

Ricadono in questa categoria le attività normate e non normate caratterizzate da rischio d'incendio medio e presenza di persone (autorimesse fino a 300 veicoli, depositi di materiale combustibile, alberghi sino a 500 posti letto, scuole fino a 500 persone, ecc...).

#### **Procedura**

Esame del Progetto con emissione parere di conformità;

Deposito di tutte le dichiarazioni, attestazioni asseverazioni nonché elaborati tecnici per l'inizio dell'attività.

#### Tempi evasione pratica

Istruttoria esame del Progetto in 45/60 giorni

Inizio attività: contestuale al deposito della documentazione (dichiarazioni, attestazioni asseverazioni nonché elaborati tecnici); sono previsti controlli attraverso sopralluoghi a campione





## Nuova determinazione delle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco

## Categoria C

#### **Tipologia**

Ricadono in questa categoria le attività normate e non normate caratterizzate da rischio d'incendio alto ed elevato numero di persone presenti (stabilimenti di produzione, fabbriche, ospedali, grandi alberghi ecc...)

#### **Procedura**

Esame del Progetto con emissione parere di conformità; Istanza per il rilascio del CPI.

#### Tempi evasione pratica

Istruttoria esame del Progetto in 45/60 giorni

Sopralluogo: 60 giorni (l'attività può comunque avere inizio contestualmente alla presentazione dell'istanza corredata di tutte le dichiarazioni, attestazioni asseverazioni nonché elaborati tecnici).






## Attività di Prevenzione Incendi 2009 suddivise per categoria

n. Richieste Esame Progetto

n. Richieste Sopralluogo







## Recupero risorse ore /uomo da destinare ad attività di sopralluogo a campione

## Esami Progetto (impegno orario)

Vecchio approccio: 314.141

Ripartizione nuovo approccio:

A: 69.746

B: 143.718

C: 100.677

## Sopralluoghi (impegno orario)

Vecchio approccio: 255.607

Ripartizione nuovo approccio

A: 95.033

B: 97.959

C: 62.615

Recupero circa 70.000 ore da destinare ad attività di sopralluogo a campione

Recupero circa 190.000 ore da destinare ad attività di sopralluogo a campione





## Alberghi, scuole, ospedali

Percorso virtuoso?

Percorso sostenibile:

Non proroghe
Adeguamento temporale
Verifiche







## Non carte ma sicurezza reale







## Grazie per l'attenzione



